

COMUNE DI SCURZOLENGO

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO
**PER LA TOPONOMASTICA
E LA NUMERAZIONE CIVICA**

Titolo I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

Titolo II

Toponomastica

- Art. 3 – Criteri
- Art. 4 – Cambio di denominazione
- Art. 5 – Targhe toponomastiche
- Art. 6 – Competenza
- Art. 7 – Commissione Consultiva per la toponomastica
- Art. 8 – Proposte di denominazione
- Art. 9 – Divieti
- Art. 10 – Istruttoria

Titolo III

Numerazione civica

- Art. 11 – Numerazione civica esterna
- Art. 12 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica
- Art. 13 – Numerazione civica nei centri abitati
- Art. 14 – Numerazione civica fuori dai centri abitati
- Art. 15 – Numerazione civica interna

Titolo IV

Obblighi

- Art. 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili
- Art. 17 – Obblighi del Comune

Titolo V

Disposizioni finali

- Art. 18 – Abrogazione di norme
- Art. 19 – Rinvio
- Art. 20 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità per l'attribuzione della toponomastica e la numerazione civica nel territorio comunale.¹

¹ V. Art. 10 della L. 24 dicembre 1954, n. 1224 e gli artt. 41 e 42 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *Area di circolazione*: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, distinto da una propria denominazione.
- b) *Numerazione civica*: serie di numeri che contraddistingue gli accessi alle abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche (unità ecografiche semplici), da cui si accede dall'area di circolazione. I numeri possono essere esterni quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre nell'area di circolazione, interni quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.²
- c) *Toponomastica*: insieme dei luoghi propri dei luoghi e si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- d) *Toponimo*: nome di un luogo.
- e) *Onomastica*: insieme dei luoghi proprio di una lingua o di una regione.

² V. art. 42 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Titolo II

Toponomastica

Articolo 3 – Criteri di denominazione

1. Ciascuna area di circolazione è distinta da una propria denominazione.

2. L'assegnazione del nome è omessa solo nel caso in cui l'area di circolazione è una strada privata chiusa al pubblico.

3. L'omonimia non è ammessa per la denominazione di più aree di circolazione delle stesse specie (due vie, due piazze, ecc.). È ammessa, invece, per aree di circolazione di specie diverse (vie, piazze, ecc.).

4. Il toponimo, sia che indichi nomi di persone, di luoghi, o altro, deve essere idoneo a svolgere una funzione toponomastica, e, possibilmente, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito delle aree già territorialmente definite.

5. L'attribuzione di un nuovo toponimo deve rispettare la toponomastica esistente nella documentazione storica e/o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee originatesi tra gli abitanti del luogo, anche se ciò non avrà valore vincolante.³

³ V. Art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Articolo 4 – Cambio di denominazione

1. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici rilevanti ai cittadini residenti e alle attività economiche ivi presenti.

2. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la precedente denominazione.⁴

⁴ V. Art. 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Articolo 5 – Targhe toponomastiche

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente:

- a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- b) per le strade più importanti, o di notevole lunghezza, ad ogni incrocio con altra via o piazza;
- c) per le piazze o aree simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

2. Per la collocazione delle targhe e dei segnali di nome strada, si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada.⁵

⁵ V. art. 39 del DLGS n. 285/1992 e l'art. 133 del DPR n. 495/1992.

Articolo 6 – Competenza

1. Gli atti deliberativi in materia di denominazione delle aree di circolazione sono di competenza della Giunta Comunale, su proposta della Commissione consultiva per la toponomastica.
2. Le deliberazioni riguardanti la denominazione di aree di circolazione stradale devono essere inviate al prefetto per la prescritta autorizzazione.⁶

⁶ V. art. 1 della L. 23 giugno 1927, n. 1188.

Articolo 7 – Commissione Consultiva per la toponomastica

1. La commissione consultiva per la toponomastica (di seguito denominata “commissione”) ha il compito di esaminare e di esprimere un parere motivato su tutte le proposte di nuova denominazione o di modifica di denominazioni esistenti delle aree di circolazione, nonché di scuole, impianti sportivi, edifici, strutture, località ed aree diverse da quelle di circolazione.
2. La commissione è nominata dal *Sindaco*, ed è composta da:
 - *Sindaco, Presidente;*
 - *n.1 assessore;*
 - *n.2 consiglieri comunali, di cui uno proposto dalla minoranza;*
 - funzionario dell'ufficio anagrafe con funzioni di segretario verbalizzante.
3. La commissione ha la stessa durata del mandato del *Sindaco* ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
5. Ai componenti della commissione *non* è riconosciuto il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Articolo 8 – Proposte di denominazione

1. Le richieste possono essere proposte dal Sindaco, dai consiglieri comunali, dagli assessori, da enti pubblici o privati, da associazioni, a carattere nazionale o locale, partiti politici, circoli, comitati, scuole, organizzazioni sindacali, singoli cittadini (*e/o gruppi di n.50 cittadini*).

2. Le richieste non sono vincolanti per l'amministrazione.

3. Le richieste possono essere:

- a) generiche, contenendo la sola indicazione del toponimo, lasciando all'amministrazione comunale l'individuazione dell'area di circolazione stradale o delle aree diverse da quelle di circolazione pubblica;
- b) specifiche, con l'indicazione del toponimo e dell'area di circolazione stradale o altro sito.

Le richieste dovranno essere accompagnate da una relazione contenente i motivi per i quali è proposta l'intitolazione (notizie biografiche della persona, notizie storiche dell'evento, toponimo, ecc.).

Articolo 9 – Divieti

1. Non è consentito intitolare aree di circolazione stradale, monumenti e altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni. Tuttavia, il Prefetto, valutate le circostanze, può derogare a tale divieto.⁷

⁷V. artt. 2, 3 e 4, L. 23 giugno 1927, n. 1188; Circolare del Ministero dell'Interno 29 settembre 1992, n. 18.

Articolo 10 – Istruttoria

1. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica della toponomastica stradale è svolta dal settore Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe.

Titolo III Numerazione civica

Articolo 11 – Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica esterna è costituita dai numeri applicati a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse, ecc., comprese le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse dalla numerazione civica le porte delle chiese, dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici e/o abitazioni, gli accessi a fienili, legnaie e simili.

3. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente.

4. La fornitura è a carico *del Comune* e le targhe con i relativi numeri dovranno essere poste preferibilmente in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

5. Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:

a) *colore del carattere e del fondo: caratteri scuri su fondo bianco;*

b) *dimensioni: forma rettangolare: cm. 15 x cm 9 (h);*

La targhetta potrà riportare lo stemma dell'amministrazione comunale e, sotto il numero, il nome dell'area di circolazione.

Articolo 12 – Criteri per l'assegnazione della numerazione civica

1. La numerazione civica è realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni impartite dall'ISTAT, mantenendo, ove è possibile, i criteri adottati in precedenza, e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi alla cittadinanza e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

Articolo 13 – Numerazione civica nei centri abitati

1. La numerazione civica nei centri abitati deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli, ecc.): la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari da un lato e i dispari dall'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;

b) aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.): la numerazione deve essere progressiva, iniziando dalla sinistra di chi entra nella piazza dalla via più importante o ritenuta tale; nel caso in cui la predetta via attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra, provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

c) in caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguito da una lettera alfabetica in ordine progressivo (A, B, C), ovvero da avverbi numerali latini (BIS, TER, ecc.).

2. Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo aree di circolazione già numerate, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Articolo 14 – Numerazione civica fuori dai centri abitati

1. La numerazione civica all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) numerazione nell'area di circolazione per località: essa ha inizio dall'abitazione più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le abitazioni esistenti nella località stessa;
- b) numerazione dell'area di circolazione per strada esterna: essa ha inizio dall'estremità più importante e prosegue sino all'altra estremità.

Articolo 15 – Numerazione civica interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno ma attraverso scale interne o cortili.

2. Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi).

3. Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole).

4. La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Titolo IV Obblighi

Articolo 16 – Obblighi dei proprietari degli immobili

1. I proprietari degli immobili devono avere la massima cura della numerazione civica, provvedendo a segnalare all'ufficio anagrafe eventuali mancanze, deterioramenti o scarsa leggibilità della stessa.

Articolo 17 – Obblighi del Comune

1. L'ufficio anagrafe organizza e dispone la gestione della numerazione civica. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli dovessero evidenziare situazioni di irregolarità o non conformità, l'ufficio interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la propria posizione.

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 18 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 19 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché le istruzioni impartite dall'ISTAT.

Articolo 20 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

2. Copia del presente regolamento è depositata presso l'ufficio segreteria, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.